SENT. N. 307/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **20926** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

G.F. (C.F. ***omissis***), nato a ***omissis*** in data ***omissis*** e residente in ***omissis***, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Cassella per procura speciale in atti, PEC *fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it;*

P.M.C. (C.F. ***omissis***), nata a ***omissis*** in data ***omissis*** e residente in ***omissis***, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabrizio Fracchia e Lucia Carrozza per procura speciale in atti, PEC *fabriziofracchia@pec.ordineavvocatitorino.it, luciacarrozza@pec.ordineavvocatitorino.it;*

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2026 il Consigliere relatore Dott.

Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona dei Vice-Procuratori Generali Massimo Valero e Alessandro Napoli e gli Avv. Fabrizio Cassella, Fabrizio Fracchia e Lucia Carrozza per i convenuti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale ha evocato in giudizio i sig.ri F.G. e M.C.P., nella veste rispettivamente di presidente e di direttore generale, all'epoca dei fatti di causa, di Finpiemonte s.p.a, società *in house* della Regione Piemonte, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 12.268.684,49, a titolo di risarcimento del danno erariale asseritamente sofferto dai predetti Enti.

La Procura erariale contesta ai convenuti un'ipotesi di responsabilità amministrativa per *mala gestio*, con riferimento al rapporto costituito, ad opera degli stessi, tra Finpiemonte s.p.a. e Bank Vontobel AG, istituto bancario svizzero con sede in Zurigo.

In particolare, in data 18 dicembre 2015, attraverso un accordo quadro e un *addendum* sottoscritti dalla P. in rappresentanza di Finpiemonte s.p.a, venivano affidati alla Bank Vontobel AG 50 milioni di euro con apertura di conto corrente e previsione di un tasso di interesse creditorio del 2%.

Come emerso dalle indagini disposte dalla Procura penale e dalla Procura contabile, si verificavano però anomalie nella gestione di tale conto, tra cui: la presenza di sotto-conti non autorizzati; l'effettuazione di bonifici, mai rientrati, in favore di soggetti estranei all'attività di Finpiemonte s.p.a. (risultati poi essere le società Gesi s.p.a. e P&P Management Service AG, riconducibili al G.); il ritardato o mancato accredito degli interessi trimestrali;

l'effettuazione di operazioni speculative non compatibili con un mero deposito bancario; operazioni tutte che producevano ingenti perdite, in conto capitale o da mancata remunerazione, delle somme allocate.

La presenza di anomalie nella gestione del conto non sarebbe sfuggita ai funzionari della società regionale, che l'avrebbero segnalata ai due convenuti sin dal luglio 2016, peraltro senza esito.

Il rapporto negoziale instaurato con la banca svizzera non risultava, infatti, essere qualificabile come un vero deposito bancario, bensì, in violazione delle disposizioni regionali di riferimento, recepite nel citato apposito accordo-quadro, come un affidamento in gestione patrimoniale, comprendente la facoltà di sottoscrivere titoli derivati e altre operazioni di rischio, come analiticamente descritte nell'atto di citazione, che illustra anche il contesto normativo di riferimento.

In data 9 giugno 2017, scaduto e non rinnovato l'affidamento alla banca svizzera, i funzionari regionali la invitavano a restituire i fondi in deposito.

Rimasta inevasa, la richiesta risultava reiterata solo nell'ottobre 2017, a firma del nuovo presidente della società, nel frattempo succeduto al G..

Dopo che Finpiemonte s.p.a, nel febbraio 2017, aveva ottenuto la qualifica di intermediario finanziario, soggetto a vigilanza ai sensi dell'art. 106 T.u.b., anche la Banca d'Italia era chiamata ad interessarsi della vicenda, disponendo un'ispezione, svoltasi tra il novembre 2017 e il febbraio 2018, che rilevava carenze organizzative e nei controlli interni, nonché incapacità gestionali e difformità del rapporto con Bank Vontobel rispetto alle previsioni dell'accordo-quadro, proponendo l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico sia del G., che della P.

1.1. In data 13 novembre 2017 i fatti in oggetto erano denunciati alla Procura contabile dal nuovo presidente.

Analoga denuncia portava, in sede penale, al rinvio a giudizio, tra gli altri, dei sunnominati G. e P. per le seguenti imputazioni, come da decreto del Tribunale di Torino del 14 marzo 2019, nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 4890/2019 (R.G.N.R. 25724/2017):

- il G., ex art. 81, cpv., 110, 314, 61 n. 7 del codice penale, per l'appropriazione, in concorso, *"della somma complessiva di euro 5.950.000 depositata sul conto corrente n. 1601440.03 acceso presso l'istituto di credito svizzero Vontobel A.G., intestato a Finpiemonte S.p.a., di cui G. aveva la disponibilità in ragione della sua qualità sopra indicata; in particolare, su disposizione di G., venivano eseguiti, per scopi del tutto estranei all'attività di Finpiemonte S.p.a.: in data 06.06.2016 un bonifico dell'importo di euro 2.000.000,00 in favore di GESI – Gestione Sistemi per l'Informatica – S.p.a.; in data 13.06.2016 un bonifico dell'importo di euro 1.450.000,00 in favore di P&P Management Service AG; in data 13.01.2017 un bonifico dell'importo di euro 2.500.000,00 in favore di GESI – Gestione Sistemi per l'Informativa – S.p.a.; somme che venivano utilizzate per ottenere dal Tribunale di Torino Sezione Fallimenti, nell'ambito del Proc. N. 1/2016, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di Gem Immobiliare s.r.l. ex art. 182 bis L. F. e, segnatamente, per fornire al Tribunale la prova della solvibilità di GESI S.p.a. e di P&P Management Service AG, soggetti che, in base all'accordo di ristrutturazione dei debiti e alle due relazioni di attestazione redate da S.M., avrebbero dovuto fornire le risorse finanziarie necessarie per pagare i creditori di Gem Immobiliare s.r.l.; nelle relazioni di*

attestazione, in particolare, si affermava che P&P Management Service AG aveva assunto l'impegno di provvedere ad un aumento di capitale di euro 6.000.000,00 di Gesi S.p.a., società che veniva presentata nel piano di ristrutturazione come nuovo investitore che avrebbe garantito gran parte della disponibilità finanziaria necessaria per l'esecuzione del piano. In particolare: - G.F. dava disposizioni a C.F. affinché venissero eseguiti i bonifici sopra indicati; (...) – C.F. eseguiva gli ordini di bonifico ricevuti da G., nonostante fosse consapevole che Finpiemonte S.p.a., sulla base dell'accordo quadro stipulato con Vontobel AG e da lui stesso sottoscritto in rappresentanza della banca, non poteva eseguire trasferimenti di fondi verso altri soggetti; inoltre, al fine di evitare che i funzionari di Finpiemonte si accorgessero di quell'ammanco di denaro, inviava a Finpiemonte, nei mesi di giugno e settembre 2017, due falsi estratti conto dai quali risultava, sul conto corrente intestato alla società, un saldo positivo superiore ai 50 milioni di euro, dato non corrispondente al vero. Reato aggravato per aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Torino, il 06.06.2016, il 13.06.2016 e il 13.01.2017";

- la P., ex artt. 40, cpv., 314, 61 n. 7 del codice penale, poiché *"in qualità di Direttore Generale di Finpiemonte S.p.a., non impediva, avendo l'obbligo giuridico di impedirlo, l'evento del reato di cui al capo che precede. In particolare: - sottoscriveva in data 18.12.2015, in nome e per conto della società, un contratto di mandato di gestione patrimoniale con l'istituto di credito svizzero Vontobel AG, pur sapendo che Finpiemonte S.p.a., gestendo denaro di proprietà della Regione Piemonte, non poteva eseguire operazioni di investimento né trasferimenti di fondi verso altri soggetti; in tal modo non*

impediva che venissero disposti ed eseguiti i tre bonifici di cui al capo che precede; - nel mese di luglio 2016, dopo essere stata informata da C. B., responsabile del settore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, dell'esistenza dei due bonifici in uscita del 6 e del 13 giugno 2016, non si attivava per comprendere da chi e per quale ragione quei bonifici fossero stati disposti e ometteva di compiere tutte le necessarie segnalazioni (al Consiglio di Amministrazione, agli organi di controllo interno, al Collegio Sindacale, al Presidente della Regione, all'autorità giudiziaria) volte ad evitare che operazioni analoghe venissero eseguite in futuro, non impedendo in tal modo l'esecuzione del bonifico del 13 gennaio 2017. In Torino, tra il 18.12.2015 e il 13.01.2017".

1.2. Il processo si concludeva con sentenza n. 1035/2023 del 3/3/2023, depositata il 29/5/2023, la quale, ritenuti gli odierni convenuti responsabili del reato di peculato aggravato, in relazione all'importo di euro 5.950.000 depositato sul conto corrente intestato a Finpiemonte presso l'istituto di credito svizzero, condannava il G. alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione e la P. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici ed al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili Finpiemonte e Regione Piemonte, da liquidarsi in separato giudizio civile.

1.3. Le predette condotte, come esplicate nei sopra riportati capi di imputazione penale vengono, sostanzialmente, contestate dalla Procura contabile anche sotto il profilo della loro illiceità amministrativo-contabile.

1.4. Il danno contabile è, in particolare, imputato ai convenuti a titolo di dolo, in via solidale ed è quantificato dalla Procura regionale come segue:

- euro 5.950.000, a fronte dei tre bonifici a favore di società estranee a Finpiemonte e riconducibili al G.;

- euro 4.749.451,49, corrispondenti alla perdita derivante da un investimento in titoli di rischio in valuta estera (dollari), che non era consentito alla luce della normativa regionale vigente al momento dell'affidamento a Bank Vontobel AG e dell'accordo-quadro di recepimento;

- euro 149.233,00 corrispondenti alla perdita derivante da un secondo investimento in titoli di rischio in valuta straniera (dollari), che non era parimenti consentito alla luce della citata normativa;

- euro 1.420.000,00, per interessi creditori maturati e mai accreditati;

per un totale, appunto, di euro 12.268.684,49.

1.5. Su ricorso della Procura contabile, con decreto presidenziale *inaudita altera parte* n. 2/2019, poi confermato con modificazioni dall'ordinanza monocratica n. 25/2019, veniva concesso il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti dei convenuti fino alla concorrenza del danno qui azionato, oltre interessi e rivalutazione.

1.6. Seguiva la citazione in giudizio degli odierni convenuti.

2. Si costituiva in giudizio il dott. F.G., opponendosi alla domanda attorea e disconoscendo, in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le firme apposte sui documenti prodotti dalla Procura regionale a sostegno delle proprie contestazioni, con particolare riferimento a diciannove documenti nonché alla titolarità dell'indirizzo di posta elettronica riferitogli, dai quali sarebbero partiti gli ordini di bonifico e l'autorizzazione alle operazioni bancarie.

Nella propria comparsa costitutiva, il convenuto ha minimizzato il proprio

ruolo nella vicenda, escludendo una competenza presidenziale sugli atti di diposizione delle consistenze finanziarie di Finpiemonte, e asserendo il limitato rilievo delle irregolarità riscontrate a suo carico dalla Banca d'Italia. Il processo penale avrebbe, poi, evidenziato le falsità documentali da altri realizzate dopo il giugno 2016, che varrebbero quindi a scagionarlo in quanto, a propria volta, vittima di raggiro.

Egli avrebbe monitorato l'operato degli uffici di Finpiemonte al fine di ottenere la restituzione dei fondi mancanti, e sarebbe stato rassicurato da un estratto conto del 30 giugno 2017, mostratogli dalla P., solo tempo dopo rivelatosi falso, quando lo stesso non era più presidente.

Il G. ha quindi concluso per l'insussistenza di qualsivoglia illecito a proprio carico, per assenza di dolo, di nesso di causalità tra la propria condotta e l'asserito danno o comunque per carenza probatoria nelle contestazioni della Procura; in subordine, ha domandato la riduzione del danno imputato, tenuto conto dell'apporto di altri soggetti non convenuti in giudizio.

3. Si è costituita in giudizio altresì la convenuta M.C.P., ex direttore generale di Finpiemonte, adducendo l'assenza di qualsivoglia personale arricchimento e l'assenza di partecipazione ai disegni criminosi altrui.

L'opportunità del contratto concluso con la Bank Vontobel AG non sarebbe, inoltre, sindacabile in sede giurisdizionale, tenuto anche conto che il contratto si presentava, *ab initio*, come più vantaggioso rispetto a quanto proposto da altre banche, e che la stipulazione aveva avuto l'assistenza di legali esterni alla società, specialisti in diritto societario, che avevano suggerito la sottoscrizione di un *addendum*.

Quest'ultimo sanciva la prevalenza degli atti generali (accordo quadro del 18 dicembre 2015, disciplinare di gara) sul contratto con la banca, implicando conseguentemente, sul piano giuridico, la qualificazione del rapporto come di conto corrente o di deposito e non già di gestione patrimoniale, nonché l'inammissibilità di qualsivoglia disposizione di bonifico a favore di terzi.

La sua qualità di direttore generale non le avrebbe consentito alcun controllo sull'attività del presidente, né sull'area Amministrazione, Finanza e Contabilità (AFC) di Finpiemonte, o sulla struttura di audit interno, sul collegio sindacale e sulla società esterna di revisione, né accesso all'home banking, cosicché le operazioni illecite si sarebbero svolte a sua insaputa.

Ciò escluderebbe un proprio dolo o colpa grave, nonché il nesso di causalità, essendosi anzi ella attivata, sin dal giugno 2017, per ottenere il rientro immediato dei fondi; in ogni caso la medesima ha eccepito la necessaria deduzione dal danno contestato della somma di 3,45 milioni di euro, relativa ai primi due bonifici, che non le sarebbero imputabili.

3.1. La convenuta, in via preliminare, ha poi eccepito l'inammissibilità/nullità dell'atto di citazione, poiché questo non avrebbe tenuto conto delle proprie deduzioni istruttorie integrative, depositate il 12 luglio 2019.

3.2. A fronte del disconoscimento operato dalla difesa di G., la Procura regionale attrice proponeva istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c. dei suddetti documenti, previa acquisizione degli originali presso la sede svizzera di Bank Vontobel AG, indicando le scritture di comparazione; nonché la verificazione della casella di posta elettronica attribuita al convenuto e da questi, parimenti, disconosciuta.

4. Con ordinanza n. 3 del 27 luglio 2022, questa Sezione disponeva l'esibizione

da parte di Bank Vontobel AG, mediante rogatoria internazionale, degli originali dei 15 documenti indicati dalla Procura regionale, la quale, con nota di deposito del 13/2/2023, versava in giudizio i documenti pervenuti dall'Autorità giudiziaria svizzera.

5. Con ordinanza n. 25/2023, questa Sezione disponeva, poi, l'acquisizione e il deposito in giudizio, ad onere della Procura regionale, degli atti integrali del dibattimento relativo al giudizio penale, definito con la citata sentenza n. 1035/2023 del 03/03/2023-29/05/2023, poi appellata.

Disponeva, altresì, la verificazione giudiziale dei documenti indicati nell'ordinanza n. 3 del 27 luglio 2022 e allegati alla nota di deposito del 13 febbraio 2023 della Procura regionale, affidando allo scopo incarico di C.T.U. ad un perito esperto in grafologia e onerando la Procura contabile del deposito in giudizio delle scritture di comparazione in originale,

6. La Procura provvedeva al deposito in giudizio degli atti del procedimento penale, mentre con atto del 19/3/2024 rinunciava all'istanza di verificazione disposta con l'ordinanza collegiale succitata.

7. Con ordinanza n. 6/2025, il Collegio, preso atto dell'intervenuta rinuncia del Pubblico Ministero alla verificazione giudiziale dei documenti disconosciuti, e ritenuta la medesima non abbisognante di accettazione, poiché comportante l'inutilizzabilità dei medesimi nei confronti di tutte le parti del giudizio, revocava la propria precedente ordinanza n. 25/2023, nella parte in cui aveva disposto la consulenza tecnica grafologica; respingeva, altresì, le restanti istanze istruttorie proposte dalle parti e disponeva, conformemente ad istanza dei convenuti cui il P.M. non si era opposto, l'acquisizione a fini istruttori, ex art. 94 c.g.c., degli atti di transazione nel frattempo conclusi tra Finpiemonte

S.p.a. e Banca Vontobel AG (in data 16 ottobre 2024) e tra Finpiemonte S.p.a. e Gesi Sp.a., nell'ambito del/i giudizio/i civile/i dinanzi al Tribunale di Torino (in particolare, avente R.G. n. 14209/2019).

In adempimento dell'incombente istruttorio, la Procura versava in giudizio le predette transazioni, che evidenziavano l'intervenuto versamento a favore di Finpiemonte S.p.a. dell'importo di euro 3,6 milioni da parte di Banca Vontobel AG e di 80.000 euro da parte di Gesi S.p.a.

8. Nel frattempo, la sentenza penale del Tribunale di Torino n. 1035/2023 del 29/5/2023, che aveva ritenuto i convenuti responsabili del reato di peculato aggravato, veniva riformata con pronuncia della Corte d'Appello di Torino del 28/3/2025, che riqualificava il reato contestato in truffa aggravata, stabilendo altresì la competenza territoriale del Tribunale di Roma, poiché i bonifici oggetto di imputazione erano stati accreditati su conti correnti accessi presso la Banca del Fucino della capitale.

Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 14 ottobre 2025, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale.

9. All'udienza del 16 aprile 2026, il Collegio, preso atto dell'intervento della legge n. 1/2026, con effetto anche sui giudizi in corso, su apposita istanza delle parti disponeva, con ordinanza a verbale, il deposito a cura dei convenuti della documentazione inerente i limiti retributivi indicati, per la commisurazione del danno erariale, dal novellato art. 1, comma 1-*octies*, della Legge n. 20/1994.

Le parti provvedevano al deposito della documentazione indicata.

10. All'udienza conclusiva dell'11 giugno 2026, tutte le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

In particolare, le difese hanno evidenziato la mancanza di prova del dolo a proprio carico, anche alla luce del contenuto della citata sentenza della Corte d'Appello penale. Hanno poi dedotto l'intervenuta codificazione della colpa grave da parte della legge n. 1/2026, i cui nuovi requisiti non sarebbero rinvenibili nella condotta dei propri assistiti.

Le difese hanno richiamato, infine, l'obbligatorio esercizio del potere riduttivo dell'addebito, nel caso di ravvisata responsabilità, sia tenuto conto della quota attribuibile, ai sensi dell'art. 52, R.D. 1241/1934, al concorso colposo del soggetto danneggiato, Finpiemonte S.p.a., a causa delle carenze organizzative che avrebbero favorito la realizzazione del preteso danno erariale; sia del concorso causale di altri funzionari di Finpiemonte, non evocati in giudizio, ex art. 83, comma 2, c.g.c.

I convenuti hanno concluso, quindi, domandando l'assoluzione da ogni addebito o, in subordine, il contenimento della condanna nei suddetti limiti, previamente decurtando le somme incamerate da Finpiemonte a seguito delle citate transazioni (euro 3,68 milioni); la difesa P., sul punto, ha domandato altresì di espungere la somma di euro 3,45 milioni, relativa ai primi due bonifici contestati, che non costituirebbe più oggetto della propria imputazione penale.

Il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione formulata dalla difesa di P.M.C.

La difesa sostiene che l'atto di citazione sarebbe stato emesso prima della scadenza del termine per il deposito delle proprie deduzioni difensive, previsto dall'art. 72 c.g.c. e prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

1.1. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.

Risulta pacifico in atti che la convenuta, dopo la notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 19 marzo 2019, abbia presentato una prima volta le proprie deduzioni istruttorie in data 27 maggio 2019, nei termini oggetto di proroga (istanza del 19 aprile 2019, accolta con nota della Procura del 24 aprile 2019).

Orbene, da un lato non sussiste nella fattispecie una vera e propria antecedenza del deposito dell'atto di citazione rispetto a quello delle deduzioni integrative (bensì una loro sostanziale contestualità): entrambi i depositi sono stati effettuati in data 12 luglio 2019 (cfr. punto 3.1. in *fatto*), mentre la circostanza che l'atto di citazione rechi la firma digitale dell'11 luglio non è di per sé significativa, perché, del tutto plausibilmente, ben potrebbe il Pubblico Ministero aver "chiuso" il proprio atto introduttivo (la cui scadenza era imminente), salvo poi, verificato l'avvenuto deposito delle deduzioni integrative e valutate le stesse, aver ritenuto le stesse non abbisognanti la modifica del proprio atto, provvedendo al suo deposito.

Dall'altro lato, appaiono irrilevanti, ai fini che qui ci occupano, la riserva di successiva integrazione, contenuta nella memoria depositata il 27 maggio 2019, così come il successivo deposito delle deduzioni integrative avvenuto in data 12 luglio 2019, nel termine nuovamente prorogato dalla Procura, a seguito della nuova attività istruttoria, svolta su istanza della parte.

La circostanza, infatti, che sia ammesso il deposito di deduzioni istruttorie

integrative (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 61/2014) non può comportare, di per sé, alcuna automatica sanzione di nullità dell'atto di citazione, nell'ipotesi in cui questo venga depositato indipendentemente dalla loro presentazione.

Il disposto dell'art. 87 c.g.c., che commina la nullità dell'atto introduttivo nel caso di mancata corrispondenza tra i fatti di cui al precedente art. 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, *"tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni"*, deve essere ragionevolmente interpretato nel senso che la mancata corrispondenza può essere foriera di nullità solo allorché essa non sia riferibile a nuovi elementi emersi a seguito delle controdeduzioni del soggetto invitato.

1.2. Il significato della norma, pertanto, è sostanzialmente opposto a quello preteso dalla parte convenuta: essa non prescrive la nullità nel caso in cui la citazione non abbia tenuto in debito conto le deduzioni dell'invitato; piuttosto, essa prevede che la citazione non sia nulla, se, tenendone debito conto, abbia ampliato gli elementi di fatto rispetto a quanto contenuto nell'invito a dedurre. Quindi, la citazione non può dirsi affetta da nullità, ai sensi dell'art. 87 c.g.c. cit., se, tenendo in debito conto le deduzioni di parte, come nella specie, abbia eventualmente ampliato gli elementi di fatto rispetto al contenuto nell'originario invito a dedurre, e ciò nel rispetto della *ratio* di detta disposizione, che, nella sostanza, è quella di assicurare la pienezza del diritto di difesa, certamente qui compiutamente garantito.

1.3. D'altro canto, sotto ulteriore ma non secondario profilo, è principio consolidato-quello secondo cui il sistema processuale contabile è caratterizzato

dal principio di tassatività delle nullità (art. 44, comma 1, c.g.c.).

È stato conseguentemente ritenuto, con motivazione sovrapponibile anche al caso in questione, che non è possibile prevedere a carico della Procura regionale obblighi ulteriori rispetto a quelli specificamente disciplinati dal c.g.c., ed in particolare dal suo art. 67 (che dispone l'inammissibilità dell'atto di citazione nei soli casi di omessa audizione personale richiesta dall'invitato, o di deposito della citazione oltre il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni, fatta salve eventuali proroghe), cosicché, anche nell'ipotesi di nuove attività istruttorie derivanti dalla *"necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente*", le quali non richiedano l'emissione di un nuovo invito a dedurre, non sussiste alcun onere in capo alla Procura di consentire il deposito di ulteriori deduzioni da parte dei soggetti destinatari dell'invito a dedurre, che sono pertanto irrilevanti (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 299/2022).

Inoltre, *"gli artt. 86 e 87 del c.g.c. non comminano alcuna nullità per la mancata considerazione, da parte del PM, delle difese preliminari svolte dall'intimato, non essendo, quindi, obbligato a motivare le ragioni per le quali ha eventualmente disatteso le stesse, <<potendo l'esame valutativo (...) anche essere espresso dall'Attore pubblico in modo sintetico o essere persino implicito nel fatto medesimo che viene emesso l'atto di citazione>> (SS.RR. n. 7/1998/QM)"* (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 178/2020; in termini anche Sez. III App., n. 4/2024; Sez. II App., n. 22/2006 e n. 1/2008; Sez. I App., n. 66/2007).

1.4. Sotto il profilo della pretesa violazione del principio del contraddittorio,

osserva il Collegio, infine e *ad abundantiam* (v. precedente punto 1.2.) come, nella fattispecie, le compiute difese della parte convenuta, rivolte specificamente (e con dovizia di argomentazioni) agli addebiti di condotta e di danno imputati dall'attore pubblico e rispetto ad essi ampiamente circostanziate, tanto in fase di deduzioni istruttorie quanto di costituzione in giudizio, attestano l'insussistenza di qualsivoglia lamentata violazione del diritto di difesa, ferma restando la dirimente considerazione per cui nella fase pre-processuale (alla quale si riferirebbe l'omessa considerazione delle deduzioni istruttorie integrative della convenuta) non trovano formale applicazione gli invocati principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 299/2022 cit. e Sez. II App., ivi richiamata); i quali tuttavia, nella sostanza, per le ragioni anzidette, risultano del tutto impregiudicati.

1.5. L'eccezione deve essere, dunque, rigettata.

2. Venendo, dunque, all'esame del merito della controversia, la domanda dell'attore pubblico è fondata e deve essere accolta nei seguenti termini e limiti.

2.1. Come riferito in fatto, la Procura erariale contesta agli odierni convenuti un'ipotesi di responsabilità amministrativa per *mala gestio*, con riferimento al rapporto finanziario instaurato tra Finpiemonte s.p.a. e Bank Vontobel AG, istituto bancario svizzero con sede in Zurigo.

Nello specifico, la vicenda scaturirebbe dalla sottoscrizione, in data 18 dicembre 2015 a firma della P., quale direttore generale in rappresentanza di Finpiemonte s.p.a., di un contratto di mandato di gestione patrimoniale con cui venivano affidati alla Bank Vontobel AG 50 milioni di euro, con la previsione di un tasso di interesse creditorio del 2%.

Nell'ambito di tale rapporto si sarebbero estrinsecate le condotte contestate ai convenuti, consistenti, in estrema sintesi, da un lato nell'aver posto in essere (il G., direttamente o indirettamente) o comunque favorito (la P.)

l'indebita fuoriuscita di denaro della s.p.a pubblica Finpiemonte, per farlo confluire su conti correnti di altre società completamente estranee alla stessa e che non avevano alcun titolo a riceverlo, ma ricollegate al G.; dall'altro,

nell'indebito affidamento in gestione a terzi (la Bank Vontobel AG) di altre ingenti somme, in contrasto con le disposizioni regionali che regolavano tale tipologia di affidamenti, anche qui intenzionalmente o omettendo i necessari controlli sullo svolgimento del rapporto, favorendo o non impedendo il verificarsi di perdite di denaro conseguenti all'esecuzione di operazioni estranee ad un mero deposito della liquidità e non consentite.

Il concorso di tali condotte avrebbe prodotto l'ingente danno erariale oggetto della domanda attorea.

2.2. Ciò premesso in sintesi, e pur ribadita l'autonomia tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ad avviso del Collegio gli elementi probatori a sostegno della illiceità della condotta dei convenuti e del quadro fattuale rappresentato dal requirente trovano ancoraggio nelle risultanze dei procedimenti penali a carico dei medesimi e nel contenuto delle relative sentenze (pronuncia del Tribunale di Torino n. 1035 del 3/3/2023-29/5/2023; della Corte d'Appello di Torino del 28/3/2025; della Corte di Cassazione del 14 ottobre 2025).

Esse, infatti, pur non esplicando alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio, forniscono tuttavia elementi utili alla valutazione delle relative responsabilità amministrative, soprattutto sotto il profilo della ricostruzione

fattuale e delle rispettive condotte.

Come noto e come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, infatti, le risultanze di indagine degli organi di polizia giudiziaria e, più in generale, di un procedimento penale, a maggior ragione quando sfociate nell'adozione di formali provvedimenti giurisdizionali, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice contabile nella formazione del proprio convincimento, ai sensi dell'art. 95 c.g.c. (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018).

In particolare, gli elementi di valutazione *"derivati dalle indagini penali* […] *vengono in rilievo* […] *non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c."* (cfr., *ex plurimis,* Corte dei conti, Sez. I App., n. 345/2021).

Ne consegue che, ai fini che qui ci occupano, le risultanze delle indagini e dei processi penali ed il contenuto dei conseguenti provvedimenti giurisdizionali sono liberamente valutabili da questo Giudice, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti, secondo il criterio probabilistico, senza che alcun detrimento possa neppure derivare dalla circostanza che parte delle stesse (ciò vale per le sole risultanze delle indagini preliminari, ad es. le s.i.t, che pure hanno trovato, come si dirà, larga conferma in sede processuale) siano state assunte in mancanza del contraddittorio proprio della fase del giudizio dibattimentale; elemento certamente rilevante per il metro di giudizio proprio del processo penale, ma non per quello contabile o civile (cfr. questa Sezione, sent. n. 72/2024).

3. Orbene, dagli atti formatisi nei suddetti procedimenti penali e sulla scorta del cospicuo materiale probatorio in quelle sedi raccolto e prodotto dalla Procura

nel presente giudizio, emerge in modo inconfutabile come il G. abbia svolto un ruolo decisivo nell'apertura del conto presso la banca VONTOBEL, con caratteristiche non consentite all'operatività di una società partecipata regionale; e abbia poi effettivamente posto in essere un'attività dolosa volta a favorire, per il tramite della gestione del suddetto conto e degli opachi personaggi di cui si avvaleva e che presso o intorno alla banca svizzera operavano, la fuoriuscita del denaro di Finpiemonte S.p.a., di cui era presidente, a favore di società a lui riconducibili o nelle quali aveva comunque rilevanti interessi, o che dovevano a propria volta fornire garanzie per il salvataggio economico delle stesse.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto di Finpiemonte s.p.a., agli atti, il Presidente di Finpiemonte, infatti, *"ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi e la esercita individualmente"*.

Come correttamente rilevato nell'ordinanza di questa Sezione, confermativa del sequestro conservativo *ante causam* disposto nei suoi confronti, ciò che rileva nella fattispecie è che tale potere sia stato concretamente esercitato dal G. verso terzi, per scopi del tutto estranei alla società, determinandone il depauperamento mediante la commissione dell'illecito in questa sede contestato.

In particolare, significativa e condivisibile in tal senso, anche ai fini che qui interessano, appare la sentenza del Tribunale di Torino n. 1035/2023 del 3/3/2023, depositata il 29/5/2023.

Tale pronuncia, prescindendo dalla falsità dei documenti e delle scritture prodotti dalla Procura e dal convenuto disconosciuti in questa sede giudiziale (e per tale ragione dichiarati inutilizzabili da questo Collegio), individua la

decisiva responsabilità del G., e ciò sulla base delle plurime testimonianze raccolte a dibattimento, che per lo più confermavano quanto già emerso nel corso delle indagini preliminari e posto alla base del precedente decreto di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p.

Tale responsabilità si è estrinsecata, in particolare, nell'instaurazione del rapporto con Vontobel (non consentito dalla regolamentazione contabile e finanziaria di Finpiemonte), nell'allocazione dei fondi pubblici presso la suddetta banca e nella finalizzazione degli stessi alla realizzazione dei suoi interessi personali.

Valga in proposito quanto rilevato dal Giudice Delegato di questa Sezione in sede di conferma del provvedimento cautelare, con considerazioni condivise da questo Collegio e che non risultano smentite dalle successive risultanze del giudizio di merito: *"Della conclusione e gestione del rapporto di cui sopra appare in primo luogo responsabile il G., che, pur non avendolo formalmente sottoscritto, lo ha fortemente voluto e, pur avvertito, per quanto ce ne fosse stato bisogno, delle suddette difformità ed anomalie, ha insistito perché fosse perfezionato e si svolgesse nei termini di cui sopra (illuminante sul punto la dettagliata deposizione della responsabile dell'area AFC, B. C. nel procedimento penale, cfr. il verbale di assunzione di informazioni del 20 giugno 2018 sub doc. 11 prod. Proc.)"*.

Quanto alle fuoriuscite di denaro dal suddetto conto, nella citata sentenza penale si trova, significativamente, evidenziato che, a prescindere dalla genuinità dei relativi documenti di disposizione, la cui reale provenienza è irrilevante, *"[...] Gli ordini di bonifico [...] provengono da G. in persona, che si trova a Zurigo quando ci sono alcune delle disposizioni patrimoniali;*

provengono da G., che si può accordare liberamente al telefono perché in quel momento nessuno ha ancora il sospetto di quello che sta capitando. E provengono da G. per una semplice ragione: perché è lui che porta Vontobel in Finpiemonte, che spinge per le allocazioni, che fa proseguire il rapporto nonostante le numerose criticità, che tiene i rapporti con la banca, che sa che P. si presenta sia come Advisor Vontobel che come Advisor Finpiemonte, che non dice nulla quando scopre i due bonifici, che non segnala le criticità ad Ambrosini (il nuovo Presidente succedutogli, n.d.r.) *prima di andarsene. Perché è sua la società il cui accordo di omologa viene garantito con i soldi di Finpiemonte allocati presso Vontobel. G. non è affatto truffato da P.; G. è beneficiario del delitto che gli imputati si sono accordati di compiere. Perché se è vero che alla fine i soldi non sono stati utilizzati per pagare i creditori, è altrettanto vero che l'accordo è stato omologato e che la Gem Immobiliare S.r.l.* (di cui G. è proprietario della maggioranza, e rispetto alla quale *"è lui che in prima persona avrebbe tratto nocumento dal fallimento della società"*, cfr. pag. 34 della sentenza, n.d.r.) *è andata avanti ancora per diverso tempo [...] G. riesce a far allocare i fondi presso Vontobel Bank non grazie a documenti falsi, ma per la sua autorevolezza (dall'istruttoria è infatti emerso il suo ruolo di "leader" all'interno della società) e per la sua presenza nel comitato di investimenti. Si tratta dell'organo che decide come allocare il denaro e lui ne è membro di diritto. E in quella veste convince P. della bontà dell'investimento presso Vontobel [...] Il peculato* (la qualificazione giuridico-penale della condotta è, in questa sede, irrilevante, n.d.r.) *trova la sua premessa fondamentale quando G. convince Finpiemonte ad allocare i cinquanta milioni presso Vontobel*

e a darli nella disponibilità di C. Cosa che fa senza bisogno di alcun falso. I bonifici, da questo punto di vista, sono semplicemente l'atto finale di un disegno criminoso […]" (enfasi aggiunte).

Se è pur vero che la predetta sentenza è stata riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Torino del 28/03/2025, depositata il successivo 27/05/2025, derubricando il reato di peculato in truffa aggravata (e ciò per non aver riconosciuto in capo al G. la disponibilità giuridica o materiale delle somme di Finpiemonte) e individuando la competenza territoriale nel Tribunale di Roma, è altrettanto indubitabile che anche questa seconda pronuncia (poi confermata dalla Cassazione penale) ha ribadito la ricostruzione fattuale già operata in primo grado, con la conferma del protagonismo del G., al di là della diversa qualificazione giuridica, con rilievi utili anche ai fini che qui ci occupano.

La Corte d'Appello, infatti, ha così ricostruito il ruolo del G. nella sottoscrizione dei contratti con la banca Vontobel: *"[…] il G. svolse senza dubbio un ruolo propositivo circa la vantaggiosità della sottoscrizione di contratti con Vontobel Bank (teste C. pag. 10-13, 17-18 trascr.), fu lui materialmente a inserire nell'ordine del giorno della seduta del consiglio di amministrazione di Finpiemonte del 22.07.15 la dicitura Vontobel affinché si potesse discutere e valutare l'accreditamento di tale banca (teste P. in 22.03.21 pag. 52 trascr. - elenco comunicazioni seduta CdA del 22.07.15), fu lui a fornire rassicurazioni pur a fronte del fatto che il contratto proposto da Vontobel - banca d'affari per vocazione - fosse più simile a un contratto di gestione che ad un conto deposito (teste B. trascr. pag. 20) […]".*

Ancora in ordine alla fuoriuscita del denaro dai conti di Finpiemonte, attraverso

i bonifici oggetto di contestazione, ha evidenziato: *"Proseguendo nell'analisi di quanto accaduto si deve rilevare come nel giugno/luglio 2016 il B. si avvide del fatto che il conto aperto presso Vontobel era articolato in più sottoconti e che da uno di essi erano partiti due bonifici in uscita in favore di società a lui sconosciute (teste B. trascr. pagg. 25,27,67). In merito alle tempistiche di tali scoperte, delle quali il B. riferì alla C., i testi hanno fornito indicazioni imprecise o solo in parte attendibili tant'è che il Tribunale ha collocato la scoperta dei sottoconti nel periodo in cui era in corso la prima allocazione. È, tuttavia, in atti una mail inviata dal B. al C. in data 26.07.16 con cui il funzionario Finpiemonte chiedeva spiegazioni in ordine alla presenza di tre conti intestati a Finpiemonte. È, quindi, improbabile che la scoperta di tale circostanza risalisse a due mesi prima dovendo, più ragionevolmente, essere collocata al periodo in cui era in essere la seconda allocazione. La presenza dei bonifici destò, ovviamente, un certo allarme ed il B. e la C. ne riferirono alla P. che decise di informare il G.*

Si tenne, quindi, una riunione a cui parteciparono il G., la P., la C. ed il C. Costui in tale sede, a fronte dei due bonifici diretti verso società con cui Finpiemonte non intratteneva alcun rapporto, sostenne che si era trattato di un errore della banca e che le relative operazioni sarebbero state stornate; in merito alla presenza di più sottoconti il C. sostenne, invece, che ciò fosse funzionale all'attività amministrativa della banca (teste C. trascr. pagg. 34-38,43-44). Né nel corso della riunione né in seguito il G. rese noto alla P., alla C. o al B. di conoscere le società beneficiarie dei bonifici né che si trattasse delle società coinvolte nel salvataggio di Gem Immobiliare (della situazione della Gem

Immobiliare e dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti che era stato presentato il G. non fece, invero, mai parola con nessuno all'interno di Finpiemonte) […]. I due bonifici di cui si discute furono successivi a detta omologa, essendo intervenuti il 06.06.16 ed il 13.06.16. È errato, quindi, affermare che il G. abbia minimizzato la gravità dei bonifici "perché in quei giorni il S. stava sottoscrivendo la relazione che attestava la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione' atteso che, in quel momento, non solo la relazione era già stata depositata, ma l'accordo era già stato omologato. Ciò non priva, ovviamente, di rilievo il fatto che il G. non rese noto di conoscere Gesi e P&P trattandosi, invece, di soggetti fondamentali per l'esecuzione dell'accordo […] Ancor più significativo è il fatto che il lombard loan che secondo quanto riferito dal S. nella relazione integrativa era stato concesso da Vontobel a P&P e da cui sarebbe dovuta derivare la provvista per il salvataggio di Gem Immobiliare era, in realtà, inesistente. Nel giugno del 2016, quindi, ad accordo di ristrutturazione omologato, si poneva il problema di reperire le risorse per darvi esecuzione perché la maggior parte dei pagamenti in favore dei creditori sarebbe dovuto intervenire entro 120 giorni dall'omologazione (quindi, entro la fine del mese di settembre) e, in mancanza, i creditori avrebbero potuto presentare istanza di fallimento. Il lombard loan concesso (non a P&P bensì) a Finpiemonte ed i bonifici del giugno del 2016 si ritiene, quindi, che fossero funzionali a tale scopo, vale a dire al pagamento dei creditori di Gem Immobiliare: il G. si era, infatti, mostrato del tutto intenzionato ad evitare il fallimento di tale società avendo prima tentato la strada del concordato in bianco e poi quella dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In caso di fallimento della società egli sarebbe stato, inoltre, tenuto

al pagamento della fideiussione omnibus prestata in data 07.12.11 fino a concorrenza dell'importo di € 520.000 in favore di BIM a copertura del debito di Gem Immobiliare con tale banca (doc. 10 prod. G. ud. 18.10.22) e sarebbe anche stato esposto al rischio di essere ritenuto l'amministratore di fatto della società con ogni conseguenza di legge in termini sia civili che penali […] In ciò risiederebbe, quindi, il movente della condotta appropriativa ascritta al G. che - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - non avrebbe agito al fine di ottenere da P. e P. 'un pezzo di carta' ma per salvare, effettivamente, Gem dal fallimento ed evitare così conseguenze sia di carattere patrimoniale che penale" (enfasi sempre aggiunte).

Di qui la conclusione della Corte d'Appello, sostanzialmente in linea con quella del Tribunale di Torino, per cui, al di là della diversa qualificazione giuridica del reato: *"Si può, quindi, concordare col Tribunale laddove ha ritenuto che fu il G. a 'premere' affinché il contratto fosse sottoscritto e fosse sottoscritto in tempi rapidi e si può anche ritenere che il G. tendesse a minimizzare le problematiche ravvisate o insorte in relazione al rapporto con Vontobel problematiche che, tuttavia, furono di portata tutto sommato modesta in riferimento a quanto accaduto prima delle condotte appropriative (le uniche che rilevano per verificare se il G. in forza del suo incarico da Presidente avesse la disponibilità di fatto delle somme depositate presso Vontobel)".*

Ma, soprattutto, è rilevante l'affermazione secondo cui, indipendentemente dalla mancata disponibilità giuridica o materiale da parte del G. del denaro di Finpiemonte, che non consente di configurare a suo carico il delitto di peculato quanto piuttosto quello di truffa aggravata, *"[…] fu sempre in forza di tali documenti che fu data esecuzione all'ordine di bonifico apparentemente*

firmato dal G. in data 31.05.16, con cui veniva ordinato un bonifico di € 2.000.000 in favore di Gesi S.p.a. e un bonifico di € 1.450.000 in favore di P&P, e all'ordine di bonifico sempre recante in calce la firma del G. con cui veniva ordinato un pagamento di € 2.500.000 in favore di Gesi S.p.a.

Trattandosi, tuttavia, di documenti falsi — in tal senso deponendo la consulenza grafologica della difesa G. ma sussistendo, comunque, la falsità ideologica della Board Resolution che menziona una delibera del Consiglio di amministrazione inesistente - si deve ritenere che il G. ottenne la disponibilità dei fondi Finpiemonte presso Vontobel in forza di un artificio […]

Si ritiene, quindi, che la disponibilità dei fondi allocati da Finpiemonte fu acquisita dal G. in forza della falsa documentazione trasmessa a Vontobel e, quindi, in forza di un artificio, vale a dire di una trasfigurazione della realtà effettuata, nel caso in esame, simulando l'esistenza di qualcosa che non esisteva (la delibera del CdA e il conferimento da Finpiemonte al G. del potere di firma). Esaminando, alla luce di tale circostanza, il rapporto tra possesso e artifici e raggiri si rileva come nel caso in esame gli artifici e raggiri non furono posti in essere al (solo) fine di nascondere l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui il G. aveva già legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio (nel qual caso ricorrerebbe lo schema del peculato), ma siano stati, invece, posti in essere anche per conseguire il possesso del denaro di Finpiemonte, motivo per cui ricorre il delitto di truffa aggravata (si veda Cass. Civ. sentenza 57521/17).

La condotta ascritta agli imputati G.F. […] al capo 1) e quella ascritta a M.C.P. al capo 2) devono, quindi, essere riqualificate, rispettivamente, quali violazioni dell'art. 640 c.p. e degli artt. 40 co. 2 e 640

c.p.; fatti aggravati per essere stata la condotta commessa ai danni di un ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), per aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità e per essere stato il fatto commesso con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o un pubblico servizio (art. 61 nn. 7 e 9 c.p.)".

Anche la Corte di Cassazione, che nel porre transitoriamente un punto nella vicenda penale, ha respinto il ricorso della Procura generale e confermato la riqualificazione dei reati ascritti come truffa aggravata, con conseguente conferma della competenza territoriale del Tribunale di Roma (essendo i bonifici accreditati su conti correnti accessi presso la locale Banca del Fucino) e con rimessione degli atti alla relativa Procura della Repubblica, ha ripercorso e confermato la medesima ricostruzione fattuale e giuridica in ordine alla responsabilità del G.

Ha, infatti, evidenziato che *"La Corte di appello, pur riconoscendo che effettivamente le somme della Finpiemonte erano state utilizzate per scopi privatistici, riconducibili in maniera inequivocabile all'esclusivo interesse di G. e di restanti imputati, escludeva la configurabilità del peculato. A tale conclusione la Corte giungeva esaminando l'assetto organizzativo e i poteri dispositivi all'interno della Finpiemonte, affermando che l'unico soggetto titolare del potere di disporre del denaro depositato presso la Vontobel era M.C.P., in qualità di Direttore generale. Premesso che P. non aveva disposto del denaro per favorire la società di G., la Corte affermava che quest'ultimo si era avvalso di documentazione falsa, al fine di accreditarsi nei confronti della Vontobel come titolare del diritto di disporre bonifici sul conto della Finpiemonte, in tal modo conseguendo la disponibilità del denaro"*

(enfasi aggiunta).

Infine, ad ulteriore conferma della responsabilità del G. nella vicenda in esame, depone la motivata proposta sanzionatoria adottata dalla Banca d'Italia, a seguito dell'ispezione effettuata tra il 2017 e il 2018 (pagg. 7-10 della medesima, agli atti depositati dalla Procura).

In particolare, la Banca d'Italia ha contestato al G., nella sua qualità di presidente di Finpiemonte, carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con conseguenti violazioni dell'art. 108, comma 1, e dell'art. 144 del d.lgs. n. 385/1993, oltre che del Titolo III, Capo 1, della circolare n. 288 contenente "Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari" e applicazione delle relative sanzioni nei suoi confronti.

Tali violazioni, frutto senza dubbio di scelte consapevoli per le ragioni anzidette, appaiono rilevanti anche in questa sede, poiché integrano, peraltro in modo intenzionale per la cura di interessi personali, il venir meno ai propri doveri di amministratore pubblico.

3.1. Condividendo e facendo proprie le suddette considerazioni, contenute nelle sentenze penali e nel citato procedimento sanzionatorio dell'Istituto di Vigilanza, e valutate le risultanze istruttorie depositate in giudizio (in particolare, le trascrizioni delle plurime testimonianze acquisite nel corso del dibattimento penale di primo grado, come sopra richiamate e sintetizzate), ritiene, pertanto, questo Collegio di ravvisare la responsabilità erariale, a titolo di dolo, di G.F. per le condotte a lui ascritte dalla Procura regionale.

3.2. Emerge infatti come il medesimo abbia scientemente e consapevolmente "spinto", approfittando della sua posizione di Presidente e della sua influenza, per l'apertura del rapporto con la Banca Vontobel (che non era un normale

istituto di credito, ma una banca d'affari), non consentito ad un ente pubblico strumentale (seppur in forma societaria, ma a capitale interamente pubblico), come Finpiemonte.

La genesi e la gestione del rapporto instaurato con la Bank Vontobel AG non risultano, infatti, conformi a quanto previsto dalla normativa-quadro (cfr. l'accordo quadro del 18 dicembre 2015, agli atti, che espressamente richiama, all'art. 2, il contratto di deposito bancario e i connessi obblighi di custodia ex art. 1834 c.c.), la quale, per evidenti ragioni di tutela delle finanze pubbliche, non consentiva operazioni di gestione patrimoniale e di rischio; essa, in ogni caso, doveva prevalere su eventuali clausole difformi del contratto (cfr. il c.d. *addendum* del 18 dicembre 2015 al contratto in pari data, sempre agli atti, sub doc. Procura).

Non assume rilevanza, in ordine alla dissennata - non smentita dal convenuto - apertura del conto in oggetto, l'avviata procedura di inserimento di Finpiemonte nell'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 T.U.B., che ad avviso della difesa avrebbe consentito maggiore libertà nelle scelte di allocazione delle risorse affidategli dalla Regione Piemonte.

Tale riconoscimento, infatti, è intervenuto solo in data 28 febbraio 2017 (ed è stato successivamente revocato in data 31 ottobre 2018, proprio per le gravi irregolarità riscontrate in Finpiemonte dalla Banca d'Italia), e dunque dopo che il rapporto con Vontobel era stato instaurato e aveva già rilevato tutte le problematiche denunciate dalla Procura regionale nel proprio atto introduttivo.

Il primo responsabile della conclusione e gestione del suddetto rapporto è dunque, come anzidetto, da individuarsi nel G., il quale, pur non avendolo formalmente sottoscritto, ha avuto un peso decisivo nella sua conclusione e

concreto atteggiarsi, al punto da disinteressarsi e prescindere, pur di realizzare il suo deliberato disegno, dalle numerose segnalazioni pervenutegli dai propri funzionari in ordine alle anomalie via via riscontrate.

Il G. ha poi convinto la dr.ssa P. (al netto delle personali responsabilità di quest'ultima, di cui si dirà oltre), unica titolare dei poteri di firma, a non modificare il suddetto contratto, pur assolutamente opaco e ambiguo; ha via via minimizzato, di fronte ai dubbi dei funzionari, le ricorrenti anomalie riscontrate nelle operazioni sui conti (la presenza di sottoconti, le "strane" movimentazioni sugli stessi, l'effettuazione di operazioni di investimento incompatibili con la sussistenza di un mero conto deposito) e ciò laddove sino a quel momento (e ai sensi dello Statuto di Finpiemonte) non era mai stata rimessa e non competeva al presidente (bensì al direttore generale e ai dirigenti) la gestione dei rapporti finanziari dell'ente.

I bonifici, di cui al capo di imputazione penale e con cui fuoriuscirono i fondi di Finpiemonte per l'ammontare di 5,95 milioni, indipendentemente da chi siano stati materialmente eseguiti, è inoltre riferibile al G., poiché, come sopra ricostruito, finalizzati al salvataggio delle sue società.

Il denaro fuoriuscito è stato impiegato, infatti, per fornire garanzie di cui ha beneficiato, indirettamente, mediante un sistema simile a quello delle c.d. scatole cinesi, una società di cui è comprovata la riferibilità al G., la Gem Immobiliare s.r.l., dallo stesso controllata tramite fiduciaria (v. provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione del Tribunale di Torino).

Indipendentemente da chi abbia ordinato o disposto i bonifici e dalle asserite falsità documentali commesse dal Piccini (amministratore di fatto di P&P Management Service AG e di GESI s.p.a., società beneficiarie degli indebiti

trasferimenti), il processo penale ha, infatti, comunque evidenziato la commistione tra personaggi gravitanti intorno alla stessa società Gesi (costituita per il sostegno finanziario alla Gem Immobiliare) e le vicende finanziarie di Finpiemonte.

Appare evidente che tale commistione sia stata creata e favorita da G., che presentò ambiguamente P. in Finpiemonte come *advisor* di Vontobel e in Vontobel come *advisor* di Finpiemonte.

L'amministratore unico di GESI S.p.a., P., risulta d'altro canto indicato in una mail indirizzata da R.K. (dalla *mail* *presidenza@finpiemonte.it*, indirizzo genuino custodito nel server aziendale di Finpiemonte) come dipendente di Finpiemonte in possesso di procura rilasciata dallo stesso presidente.

L'idea di fondo del G. era dunque, evidentemente, quella di poter usufruire, con la complicità dei vari personaggi che il medesimo presentava in Finpiemonte come rappresentati di Vontobel (e a Vontobel come rappresentanti di Finpiemonte), della libera diponibilità dei fondi di Finpiemonte ivi allocati, per riuscire a realizzare il salvataggio finanziario delle private società a lui riferibili e nelle quali aveva interessi, e ciò anche attraverso l'effettuazione di operazioni di investimento rischiose e non consentite, che gli avrebbero consentito di poter disporre, in modo sviato, almeno nel breve termine, di risorse superiori.

La scoperta e la segnalazione, da parte dei funzionari di Finpiemonte, dell'anomala effettuazione di investimenti di rischio sul conto presso Vontobel veniva, infatti, reiteratamente minimizzata dal G.: già dall'estratto conto riferito al periodo 1/01/2016-31/03/2016, redatto da Vontobel Bank AG e

inviato il 4/04/2016, concernente la prima operazione di allocazione della liquidità, risultava, infatti, la possibilità di "investimenti a breve", che nulla avevano a che fare con un deposito remunerato di liquidità: ciò costituisce ulteriore conferma circa l'effettiva natura del mandato di gestione concluso tra le parti, evidentemente voluto e accettato dal G. (così, come si dirà più oltre, dalla P.).

La circostanza che i fondi allocati da Finpiemonte, alla fine, non siano pervenuti alle imprese del G. o, meglio, ai loro creditori, ma siano asseritamente "spariti nel nulla", in conseguenza di una possibile truffa a propria volta ordita dai suddetti personaggi ai suoi danni, non ha e non può avere alcuna valenza giustificatoria e scriminante rispetto ad una condotta in modo palese deviata, consapevolmente ed intenzionalmente, rispetto ai propri doveri e compiti istituzionali, da ispirare a rigorose modalità gestionali proprie del corretto amministratore di risorse pubbliche (art. 97, secondo comma, Cost.).

In conclusione, tale palese e consapevole violazione dei doveri propri dell'amministratore pubblico integra di per sé, per costante giurisprudenza, anche al di là della concreta volizione dei singoli eventi (financo a prescindere del perseguimento di interessi personali), ma che, nella specie risultano, per le ragioni anzidette, largamente provati, anche per la loro riconduzione ad un preciso disegno sviato delle risorse pubbliche, gli estremi del dolo erariale rilevante in questa sede (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 234/2020; n. 222/2022; 2023, n. 339/2023; Sez. II App., n. 137/2025; Sez. giur. Liguria, n. 83/2020).

4. Ritiene questa Sezione che le risultanze dei procedimenti penali e del suddetto procedimento della Banca d'Italia depongano, altresì, per

l'affermazione della responsabilità contabile della convenuta M.C.

P., seppur le stesse comportino il riconoscimento di una diversa forma di apporto causale a suo carico e di configurazione dell'elemento soggettivo.

Occorre ricordare che in sede penale le è stato contestato, come da capo di imputazione sopra riportato, di aver sottoscritto il contratto di mandato di gestione patrimoniale con Bank Vontobel, pur sapendo che Finpiemonte non poteva eseguire operazioni di investimento né trasferimenti di fondi verso altri soggetti, e di non aver così impedito, pur avendone l'obbligo giuridico, la disposizione e l'esecuzione dei tre bonifici, con particolare riferimento all'ultimo del gennaio 2017, rispetto al quale, pur essendo già stata informata sin dal precedente luglio 2016 dalla responsabile del settore finanziario, B.C., delle due precedenti disposizioni, non si era attivata per prevenire ulteriori fuoriuscite, compiendo le necessarie segnalazioni.

Orbene, la sentenza penale di primo grado, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini e, soprattutto, nel contraddittorio dibattimentale, ha ritenuto condivisibilmente che *"Poiché a P. non è contestato di aver agito in concorso, è del tutto irrilevante che la Direttrice non fosse a conoscenza del piano criminoso elaborato dagli altri concorrenti, come emerso nel corso dell'istruttoria e riconosciuto anche dal Pubblico Ministero […] Alla Direttrice si contesta infatti di non aver impedito un evento, che aveva l'obbligo giuridico di impedire, compiendo una serie di azioni, elencate dal capo di imputazione, sorrette da dolo diretto. In particolare, P., unica con poteri di firma e di rappresentanza, decide di sottoscrivere un contratto volutamente in contrasto con l'accordo quadro, in cui si conferisce a Vontobel il potere di effettuare operazioni di investimento che Finpiemonte non potrebbe*

eseguire; decide di firmare un addendum volutamente ambiguo, non in grado di tutelare (come in effetti non ha tutelato) Finpiemonte; decide che non vale la pena riscrivere il contratto, ma - spinta dalle pressioni di G. - espone con la propria decisione tutta la finanziaria regionale ad un rischio potenziale, che poi si è concretizzato. Ancora: non si premura di accertarsi del fatto che nel contratto il tasso dei 2% sia previsto come corrispettivo fisso, ma si accontenta che il dato le venga fornito da C. in una mail, anch'essa assolutamente ambigua; nel momento in cui B. e C. le sottopongono gli aspetti problematici (teste C. ud. 8.2.2021, trascrizioni pag. 99-100), si limita a parlarne con G. e a fidarsi della sua parola, nonostante fosse lei - come ha ricordato più volte - 'unica ad avere poteri dispositivi'. Quando ormai è provato che fosse a conoscenza del mancato rientro dei soldi, decide di trasformare l'allocazione in conto liquidita, affermando che sarebbe stato comunque conveniente per il tasso di interessi prospettato. Peccato che in questa fase non si premura neanche di sapere se vi sia stata l'effettiva corresponsione degli interessi (interrogatorio pag. 18: "Io sul secondo non so sinceramente quando, non avevo notizia..."). Nel momento in cui si accorge che - nonostante lei non avesse impartito alcun ordine - sono stati effettuati investimenti e bonifici, non pensa di richiedere formalmente l'immediato rientro dei capitali, di recarsi alla Procura della Repubblica per sporgere querela, di intraprendere qualsiasi azione, in sede penale o civile. Non pensa neanche di avvisare il nuovo Presidente; lo farà poi solo ad ottobre del 2017.

A chi la pone davanti all'evidenza (ossia al fatto che su quel conto vengono effettuati investimenti che lei stessa non ha mai ordinato), replica che le movimentazioni non devono essere contabilizzate in quanto il conto è un

deposito di liquidità (teste Arruzzoli Carlo ud. 8.3.2021 pag. 14). In sostanza, la Direttrice lascia, del tutto consapevolmente, che sia G. a gestire Finpiemonte, come una sorta di "direttore di fatto", permettendo così il peculato oggetto del procedimento. A fronte dell'assunzione da parte del Presidente di un potere operativo, non solo non si oppone, ma lo asseconda: P. è "una persona, la quale diciamo cercava di avere meno problemi possibili con il Presidente, quindi assecondare (...) quello che veniva chiesto dal Presidente. Proprio per il ruolo molto operativo del Presidente" (teste Esposito, ud. 8.2.2021, trascrizioni pag. 42) […] E se è vero che il Direttore ha unicamente poteri di gestione e non anche di controllo, nel momento però in cui si rende conto che questi poteri gestori sono stati esautorati, che c'è un Presidente che di fatto esercita il ruolo che avrebbe dovuto essere del Direttore, sarebbe stato suo obbligo intervenire. E invece P. non fa nulla: sottoscrive contratti ambigui e contraddittori, lascia che sia il Presidente a gestire i rapporti con Vontobel, accetta le sue rassicurazioni anche in presenza di bonifici e investimenti da lei non ordinati o predisposti, si disinteressa dei problemi delegando ai suoi sottoposti la loro risoluzione. Se gli altri imputati hanno potuto sottrarre cinque milioni e novecento cinquantamila euro dalle casse della società, è perché il Direttore ha sostanzialmente abdicato al proprio ruolo…".

4.1. Tale ricostruzione in fatto della condotta della convenuta P., operata dal Tribunale di Torino e alla base della sua condanna in primo grado, appare al Collegio perfettamente riproducibile anche ai fini dell'accertamento della sua responsabilità amministrativo-contabile.

E ciò non solo con riferimento alla fuoriuscita del denaro dal conto di

Finpiemonte a favore delle società riconducibili al G. (di cui si dirà oltre più nel dettaglio), ma anche con riferimento alle restanti voci di danno, inerenti alle perdite relative agli investimenti speculativi in dollari e all'omesso accredito degli interessi sulle somme allocate sul conto.

Le suddette conseguenze sono, infatti, al pari del denaro in uscita, ricollegabili alle medesime condotte di consapevole inerzia e inattività che la sentenza penale ha ravvisato nel suo comportamento (*"il Direttore ha sostanzialmente abdicato al proprio ruolo"*; "*la Direttrice lascia, del tutto consapevolmente, che sia G. a gestire Finpiemonte, come una sorta di "direttore di fatto"*, ut supra).

È, infatti, emersa nel corso del dibattimento penale di primo grado, innanzitutto, una precisa responsabilità della P. in ordine alla natura e al contenuto del contratto concluso con Bank Vontobel, foriero della dissennata e disinvolta gestione successiva, all'origine dei lamentati danni erariali.

4.2. Sul punto, la difesa della P., volta a sostenere che la stessa non fosse a conoscenza della reale natura dei rapporti contrattuali con la banca Vontobel, non appare meritevole di accoglimento.

4.3. La dr.ssa P., invero, risulta aver sottoscritto contestualmente, in data 18 dicembre 2015, sia l'accordo quadro, che il contratto di conto corrente (cfr. docc. 1/3 e 1/4 della Procura, allegati al ricorso per sequestro conservativo).

In quest'ultimo contratto venivano espressamente autorizzati il *securities lending* (prestito di titoli) e le operazioni fiduciarie *"in nome della Banca"* ma *"per conto e a rischio del cliente"*, conferendole il potere di firma e di disposizione: si tratta di operazioni senza dubbio non adeguate ad un ente strumentale regionale, chiamato a gestire la liquidità costituita dalle risorse

affidate dalla Regione per lo stretto tempo necessario al finanziamento degli investimenti produttivi, a sostegno di imprese e operatori privati, cui sono finalizzate.

Nel contempo, nel predetto contratto non risultava prevista espressamente la corresponsione di interessi del 2% sul deposito (che pure doveva costituire la causa stessa della costituzione del rapporto), della quale si faceva cenno in una mera *mail* indirizzata a Finpiemonte da tal C., che si presentava come intermediario svizzero.

È stato acclarato, inoltre, che l'avv. Lanciani (dello studio Tosetto e Weigmann), incaricato da Finpiemonte della revisione di tale contratto, aveva proposto la modifica del testo, non ritenendolo conforme alla *mission* istituzionale di Finpiemonte e allo scopo di adeguarlo, ma la P., su indicazione del G., aveva risposto che non c'era tempo; in virtù delle sue indicazioni si optò, così, per la sottoscrizione di un mero *addendum* (cfr. teste C., ud. 1.3.2021, pag. 28-29 del relativo verbale), che avrebbe dovuto sancire la prevalenza delle disposizioni dell'accordo quadro, ma di cui gli eventi successivi, con l'esecuzione di operazioni non conformi ad una mera gestione della liquidità, ma fiduciario-speculative e a rischio del cliente, come previsto dal contratto con Vontobel, avrebbero dimostrato con tutta evidenza l'inadeguatezza.

La dr.ssa P. risulta, inoltre, aver partecipato a varie riunioni con altri funzionari di Finpiemonte in cui era emerso il carattere speculativo della gestione affidata alla banca, in linea con le condizioni contrattuali predisposte unilateralmente da questa e supinamente accettate dalla controparte, proprio nella persona della P., che le aveva sottoscritte (cfr. sul punto il decreto

di sequestro preventivo penale, ex art. 321 c.p.p., pag. 13, con i relativi riferimenti documentali).

Anche la Corte d'Appello penale di Torino, d'altronde, ha sostanzialmente condiviso e confermato tale ricostruzione fattuale, deponente per la responsabilità della convenuta, quantomeno in termini di comportamento assolutamente passivo e inerte, e come tale comportante violazione dei propri doveri gestori, legati alla propria apicale figura di direttrice generale.

E, infatti, il Giudice di appello penale ha comunque ricordato che "*Quando la seconda allocazione aveva già avuto luogo la C. inviò alla P. una mail, in data 25.05.16, con cui segnalava alcune criticità nella gestione dei rapporti con Vontobel e di carattere contabile…*". E ancora che *"È, tuttavia, in atti una mail inviata dal B. al C. in data 26.07.16 con cui il funzionario Finpiemonte chiedeva spiegazioni in ordine alla presenza di tre conti intestati a Finpiemonte… La presenza dei bonifici destò, ovviamente, un certo allarme ed il B. e la C. ne riferirono alla P. che decise di informare il G."*; che "*Al termine della proroga i capitali non rientrarono e nel mese di novembre 2016 la P. riferì alla C. che il G. aveva deciso una nuova proroga fino a fine anno, ragione per cui la C. riqualificò il conto come conto di liquidità non avendo più l'allocazione una precisa data di scadenza. A fine anno il capitale non rientrava e non venivano corrisposti gli interessi, il B. e la C. lo segnalarono alla P. che ne riferì al G., il quale rispondeva che occorreva aspettare perché Vontobel aveva chiesto una nuova proroga; gli interessi, tuttavia, continuarono a non essere pagati e furono infine pagati solo in parte"*.

Tali circostanze, come ripercorse dal Giudice di appello, evidenziano come già

sin dalla primavera del 2016, e di lì in più occasioni a seguire, il direttore generale P. sia stata edotta delle anomalie e delle perdite in atto inerenti al rapporto con Bank Vontobel, senza che ne sia conseguita, tuttavia, alcuna concreta iniziativa, doverosa in forza del ruolo rivestito.

Infine, la Banca d'Italia, nella già citata contestazione formale nel procedimento sanzionatorio, questa volta a carico della P. (depositata agli atti e succintamente ripercorsa anche nell'atto di citazione, alle pagg. 22-25,) ha rilevato, a suo carico, la *"anomala operatività con la banca Vontobel"*, la *"mancata rilevazione delle irregolarità"*, *"ritardi nell'azione di intervento sulla struttura interna"*, la *"intempestiva informativa resa al nuovo Presidente del CdA, A."*, rivelandosi illuminante circa le mancanze addebitabili alla dr.ssa P., così come al presidente G.

Valga in proposito il rinvio alle più complete osservazioni dell'istituto di vigilanza del 18/04/2018, che hanno condotto all'applicazione di sanzioni nei suoi confronti, confermando il quadro sopra tratteggiato.

4.4. L'affermazione della responsabilità amministrativa della dr.ssa P. trova principale fondamento nella circostanza che, in qualità di direttore generale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, nonché di procuratrice speciale di Finpiemonte, la stessa era l'unico soggetto legittimato e investito di poteri gestori in ordine ai fondi della partecipata regionale.

In particolare, in virtù della procura speciale a rogito del Notaio Insabella del 22.06.2015, la P. era investita dei poteri di: *"p) sottoscrivere con Istituti di Credito convenzioni attuative della gestione dei fondi, nell'ambito delle convenzioni di gestione dei finanziamenti approvate dal Consiglio di amministrazione; q) provvedere all'accensione ed estinzione dei conti correnti*

intestati alla società, assicurando il miglior impiego delle risorse disponibili, ad effettuare operazioni a debito e credito, nonché a dare disposizioni di eventuali giroconti e movimenti di cassa, il tutti a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito autorizzate dal Consiglio dì Amministrazione [...]; s) provvedere, previa deliberazione del Consiglio dì amministrazione, a costituire depositi cauzionali provvisori e definitivi, depositi di titoli a custodia o in amministrazione, accordare fideiussioni o altre forme di garanzia, apertura cassette di sicurezza, effettuando ogni operazione necessaria per l'efficiente gestione".

La stessa procura speciale le attribuiva, altresì, il potere di *"ordinare ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi e gli uffici della società, informando preventivamente il Presidente"* (punto h); nonché poteri decisori collegati direttamente o indirettamente a quelli conferiti (cfr. punto y) e poteri sostitutivi (cfr. punto z).

Così come era lo stesso contratto stipulato con Vontobel ad attribuire alla P. i poteri di firma in ordine alla gestione del suddetto conto.

D'altro canto, la particolare posizione di garanzia rivestita dalla P., in virtù del suo ruolo di direttore generale (che, dunque, la poneva al vertice di responsabilità della struttura organizzativa e gestionale di Finpiemonte), la obbligava ad attivarsi e, di conseguenza, ad intervenire nel decorso causale per scongiurare l'insorgere degli eventi dannosi poi verificatisi, secondo il principio della c.d. causalità giuridica, vale a dire del principio di equivalenza delle cause, che, analogamente a quanto già rilevato in sede penale, trova il suo referente normativo proprio nell'art. 40, comma 2, c.p., per cui *"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*.

Tale principio trova applicazione anche nell'ambito della responsabilità amministrativo-contabile, poiché esso costituisce un *"principio generale operante in ogni campo del diritto"* (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 305/2002; in termini, anche Sez. giur. Lazio, n. 576/2003; Sez. giur. Sardegna, n. 453/2010; Sez. giur. Campania, n. 133/2018; Sez. I App., n. 303/2018; Sez. giur. Toscana, n. 288/2020; Sez. giur. Trentino A.A., Trento, n. 8/2025), nell'evidente intento del Legislatore di accordare a determinati beni giuridici, tra i quali si devono annoverare le finanze pubbliche, appartenenti ai cittadini, una maggiore tutela, al cui presidio è appunto prevista la posizione di garanzia preposta (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Trentino A.A., Trento, n. 11/2025).

Talché deve ravvisarsi la responsabilità amministrativo-contabile ogni qualvolta, come nel caso di specie, sussista *"una specifica posizione di garanzia rispetto ai beni aziendali, valorizzando la mancata attivazione di iniziative conformi ai doveri di servizio idonee a scongiurare l'evento lesivo"* (Corte dei conti, Sez. II App., n. 356/2023).

4.5. La sopra ripercorsa condotta palesemente omissiva ed inerte della dr.ssa P. integra, poi, ad avviso del Collegio, sotto il profilo soggettivo l'elemento del dolo, quantomeno eventuale (cfr. in termini, Corte dei conti, Sez. II App., n. 126/2025; Sez. giur. Liguria, n. 57/2026).

Secondo il più recente insegnamento della Cassazione penale, infatti, *"in tema di dolo eventuale l'utilizzo della regola di esperienza del <<normale bagaglio di conoscenze dell'uomo medio>>, comportando il ricorso ad una presunzione ... comporta che l'indagine sul dolo si risolva in definitiva nell'indagine sulla mera rappresentazione, pretermettendo la verifica sulla componente volitiva*

del dolo, e quindi sul se l'agente, che quell'evento aveva tutti gli elementi di giudizio per potere prevedere, quell'evento lo abbia anche effettivamente voluto pur nella forma minima dell'accettazione dell'evento" (Cass. pen., Sez. I, n. 34032/2022; Sez. V, n. 11946/2020).

Tale forma di dolo è perfettamente riproducibile anche in sede contabile, laddove per configurare il dolo eventuale è sufficiente *"una positiva adesione all'evento, una volontà indiretta nei confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie della condotta, che, sulla base di una chiara visione delle prospettive di quest'ultima, esprima una volontaria determinazione alla condotta antigiuridica"* (cfr. Corte dei conti, Sez. II App. II, n. 2/2025 e n. 176/2024; n. 126/2025 cit.).

È stato, allora, ritenuto che "*Nel dolo eventuale l'atteggiamento interiore, assimilabile alla volizione dell'evento, si configura se l'agente prevede […] la concreta, significativa possibilità di verificazione dell'evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi"* (cfr., Corte dei conti, Sez. I App., n. 214/2024).

La prevedibilità dell'evento che integra l'elemento della volontà, con la rappresentazione dello stesso come conseguenza anche solo eventuale ma accettata della propria condotta volitiva, richiede, è pur vero, un grado di possibilità qualificato, ma è sufficiente che esso sia degno di considerazione da parte dell'agente, sì da indurlo ad agire per conseguire un effetto il cui accadimento assume ragionevolmente un livello significativo di probabilità (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Trentino-Alto Adige, Trento, n. 11/2025).

La ragionevole possibilità dell'evento non richiede, quindi, nel dolo eventuale erariale, un accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio", come nel sistema di

accertamento penale, ma la rispondenza al criterio minimo del "più probabile che non", bastevole nel giudizio di responsabilità erariale (cfr. Corte dei conti, Sezione giur. Sicilia, n.147/2023), laddove si presume che i pubblici amministratori, gestori di risorse pubbliche, abbiano almeno la capacità elementare di valutare le conseguenze derivanti dal loro operare.

Peraltro, nel dolo erariale è sufficiente che le consegue dannose della propria condotta costituiscano *"un evento accessorio e collaterale non oggetto di volizione diretta e immediata da parte del soggetto agente, che, ciononostante, si autodetermina ugualmente nella propria condotta"* (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 62/A/2023).

La giurisprudenza ha anche individuato una serie di circostanze, aventi valore indiziario, che costituiscono i criteri specifici con i quali la figura del dolo eventuale è utilizzata nel giudizio di responsabilità erariale (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 62/A/2023, cit.), tra i quali: *"la distanza tra la condotta e la norma"*; *"le modalità che hanno caratterizzato la violazione"*; *"la durata e la ripetizione della condotta illecita: una condotta lungamente protratta, ponderata, basata su una completa conoscenza e comprensione dei fatti, può realisticamente aprire alla concreta ipotesi che vi sia stata una certa consapevolezza delle conseguenze lesive e della conseguente accettazione dell'evento dannoso, quale esito collaterale possibile"*; *"la probabilità di verificazione dell'evento dannoso"*; *"la condotta successiva al fatto"*.

Ebbene, tutti questi elementi sono ravvisabili nel caso di specie, tenuto conto della particolare posizione di garanzia rivestita dal direttore generale (cfr., *ex multis,* Corte dei conti, Sez. II App., n. 126/2025; Sez. giur. Calabria, n. 211/2023; Sez. giur. Lazio, n. 539/2023), che svolge una funzione di chiusura

e di garanzia della buona amministrazione del pubblico denaro.

4.6. Alla luce della sua posizione e delle prerogative e necessarie competenze richieste, doveva apparire, pertanto, alla dr.ssa P. del tutto irrituale e inconcepibile, nel sistema finanziario e contabile di una società partecipata regionale, l'apertura di un conto bancario caratterizzato da contorni e contenuti non ben definiti, presso una banca estera e ciò, a tutto concedere, per beneficiare di un tasso del 2%; vale a dire, di un mero mezzo punto percentuale di remunerazione aggiuntiva sugli interessi (è fatto notorio, facilmente reperibile mediante ricerca sul *web,* che all'epoca dei fatti i conti deposito – soprattutto vincolati, come quello di specie - offerti dalle migliori banche italiane si aggirassero in media intorno all'1,5-1,6%, con punte anche superiori al 2%, cfr. ad es. articolo del quotidiano "*La Stampa"* del 12/04/2016).

Allo stesso modo, i ripetuti "segnali" di allarme sottoposti dai funzionari di Finpiemonte avrebbero dovuto indurre (per le ragioni dette) proprio il direttore generale, unico soggetto legittimato a norma di statuto e della procura speciale ad operare sul suddetto conto (come asserito dalla stessa P., sia nel corso del giudizio penale che in questa sede) e a sovrintenderne alla gestione, ad interrompere tempestivamente ogni rapporto con Vontobel; a recuperare, ancor prima, i fondi ivi depositati e a segnalare tempestivamente la vicenda agli organi competenti (innanzitutto il C.d.A., il Collegio Sindacale, ma altresì la Regione Piemonte), oltre che, soprattutto, all'autorità giudiziaria.

Invece, nulla di tutto questo è mai avvenuto da parte sua.

Illuminante, in tal senso, la deposizione resa, sia in sede di indagini preliminari sia nel corso del dibattimento, dalla responsabile dell'area AFC di Finpiemonte, B.C., che evidenzia come le numerose criticità del rapporto con

la banca svizzera, le quali, protratte nel tempo, avrebbero condotto ai gravi danni alla finanza pubblica per cui è causa, fossero state prontamente rilevate dai funzionari della società e ripetutamente portate all'attenzione della P., quale direttore generale dotato di ampi poteri di gestione e controllo.

A fronte dei puntuali e reiterati rilievi dei propri funzionari, corredati anche da richieste di intervento, la suddetta convenuta risulta, invece, aver mantenuto un comportamento inerte, sostanzialmente omettendo di provvedere o comunque di interessare, come sarebbe stato suo dovere per la posizione rivestita, il consiglio di amministrazione (che nomina il direttore generale, determinandone le attribuzioni ai sensi dell'art. 21 dello statuto) e il collegio sindacale, se non nell'ottobre del 2017, diversi mesi dopo la nomina del nuovo presidente (cfr. dep. C. cit., in particolare pagg. da 4 a 7).

Si deve, inoltre, tenere conto che la condotta inerte della P. si è protratta per lungo tempo, pur in presenza dei plurimi eventi sospetti e di allarme sopra ricordati (mancato rientro dei capitali alla scadenza; mancato accredito degli interessi; segnalazione delle fuoriuscite ingiustificate da parte dei funzionari e collaboratori; presenza di anomali sottoconti, etc.); che vi era, conseguentemente, un evidente rischio di perdita degli ingenti capitali versati; che la condotta inerte si è protratta a lungo anche dopo la consumazione dei fatti, con il ritardo nella segnalazione al nuovo presidente di Finpiemonte, con ciò aggravando o rendendo, comunque, definitivamente irrecuperabile la perdita dei fondi.

E tutto ciò senza che la Direttrice generale, di fronte a tali allarmanti segnali, si sia mai attivata per disporre sollecitamente, almeno, verifiche amministrative volte a poter escludere le prospettate criticità nel rapporto con la banca svizzera.

Il complesso di tali circostanze, pertanto, diversamente da quanto opinato dalla difesa, inducono il Collegio a valutare in termini severi e rigorosi la totale abdicazione operata dalla P. dalle proprie funzioni e prerogative a favore del G., sia in ordine alla genesi che alla gestione dei rapporti con la banca; abdicazione che implica, con tutta evidenza, una grave violazione, in termini di rappresentazione e accettazione delle relative conseguenze, dei propri doveri di servizio.

4.7. In conclusione, la dr.ssa P., anziché orientare l'esercizio delle delicate funzioni ricoperte, che pure le conferivano ampi poteri in tal senso, verso la preservazione del patrimonio aziendale, dapprima messo a rischio e poi via via rivelatosi compromesso, ha preferito optare, per non scontrarsi e per assecondare il G., per comode soluzioni dilatorie e attendiste, finendo sostanzialmente per accettare il rischio di ingenti perdite patrimoniali, poi puntualmente verificatesi ed incorrendo, dunque, anch'ella in dolo erariale.

5. Ad ulteriore conferma del quadro fattuale e gestionale sopra rappresentato, e con riferimento al conseguente danno erariale riferibile, nei termini *infra* prospettati ad entrambi i convenuti, anche la Sezione di controllo per il Piemonte di questa Corte ha rilevato l'emersione di gravi episodi di *mala gestio* dei fondi pubblici (cfr. del. n. 87/2018, vol. II, spec. pagg. 102, 108, 113).

La Sezione, nella disamina del bilancio di Finpiemonte e delle perdite evidenziate dallo stesso, ha, infatti rimarcato come *"Tale rilevante perdita deriva per circa 1,3 milioni dalla gestione ordinaria e per il resto da anomale movimentazioni sul conto presso la filiale svizzera della banca Vontobel (su cui sono in corso indagini giudiziarie) per circa 14 milioni di euro (perdita di circa 6 milioni dalla compravendita di valute a pronti sul mercato valutario, circa 3*

da note strutturate con JP Morgan, circa 6 da bonifici a soggetti terzi partiti dal conto Vontobel a soggetti non ordinari beneficiari dell'attività di Finpiemonte). Ed ancora, *"l'evento "G./Vontobel" ha causato alla Finpiemonte Spa un inevitabile rallentamento delle attività, tenuto anche conto della pendenza dell'indagine della Procura della Repubblica e dell'ispezione della Banca d'Italia, i componenti del cui team ispettivo non hanno mancato, in ottica di stimolo e collaborazione, di rappresentare espressamente tali criticità"*; *"Alla luce della vicenda relativa ai rapporti tra Finpiemonte e la filiale svizzera della Bank Vontobel A.G., vicenda di rilievo giudiziario attualmente in corso di sviluppo presso le competenti Autorità, la Sezione formulava apposita richiesta istruttoria volta ad esaminare "procedure e controlli per evitare attività fraudolente sui conti correnti della partecipata"*; *"Tale risposta, di cui la Sezione prende atto, è una mera petizione di principio. Tra l'altro, la modalità di gestione dei fondi, evidentemente non adeguatamente trasparente, espone la società a condotte di mala gestio al suo interno (ci si riferisce alla vicenda Vontobel…,")* (cfr. pagg. 179-196-197-200 della suddetta delibera).

6. Le condotte sopra sintetizzate integrano, dunque, in capo ad entrambi i convenuti gli estremi della condotta antigiuridica, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo della responsabilità erariale, in particolare per la consapevole e intenzionale violazione della sopra ricordata disciplina regolante i rapporti finanziari di Finpiemonte s.p.a. e, soprattutto, dei rispettivi doveri istituzionali. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere pertanto affermata la responsabilità erariale dolosa dei convenuti G.F. e P.M.C.,

per i fatti di causa, con vincolo di solidarietà dei medesimi, ai sensi

dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, legge n. 20/1994.

7. Il danno erariale deve essere quantificato nella complessiva somma di euro **12.268.684,49=**(dodicimilioniduecentosessantottomilaseicentoottantaquattro/49), come correttamente individuata dal Pubblico Ministero, secondo le distinte e condivisibili voci di danno enucleate in atto di citazione, che trovano piena corrispondenza e riscontro nella documentazione versata in atti.

Devono essere pertanto riconosciuti, a titolo di danno erariale e a carico dei convenuti, i seguenti importi:

- **euro 5.950.000**, a fronte dei tre bonifici (rispettivamente per euro 2.000.000,00; 1.450.000,00 e 2.500.000,00) a favore di soggetti estranei alla società, a titolo di perdita patrimoniale;

- **euro 4.749.451,49**, corrispondenti alla perdita derivante dal primo investimento in titoli di rischio in dollari;

- **euro 149.233,00**, corrispondente alla perdita derivante dal secondo investimento in titoli di rischio in dollari;

-**euro 1.420.000,00**, a fronte degli interessi creditori maturati e mai accreditati sulle somme allocate da Finpiemonte presso la banca, a titolo di lucro cessante.

7.1. Entrambi i convenuti devono infatti, innanzitutto, rispondere della perdita patrimoniale corrispondente ai tre bonifici per 5,95 milioni complessivi eseguiti nel giugno 2016 (i primi due) e nel gennaio 2017 (il terzo).

Al riguardo, ferma la diretta responsabilità del G. in ordine agli stessi, come sopra ricostruita, occorre osservare che non è condivisibile l'assunto della difesa P., per cui la stessa dovrebbe, in ogni caso, essere chiamata a rispondere del solo terzo bonifico (quello del gennaio 2017) per euro 2,5 milioni, con esclusione dei primi due.

Al di là, infatti, di una generica e ambigua (e, ad avviso di questa Sezione, frutto di mero *lapsus)* affermazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino in punto di competenza territoriale, secondo cui *"la condotta ascritta alla P. abbia ad oggetto solo il terzo bonifico, quello disposto in data 16.01.17 in favore di Gesi S.p.a., anch'esso accreditato presso la sede di Roma della Banca del Fucino"*, non risulta al Collegio che, neppure all'esito di tale pronuncia, l'imputazione penale, già oggetto della condanna di primo grado annullata, sia stata circoscritta a tale unico esborso.

La Corte d'Appello ha infatti, *"in parziale riforma della sentenza appellata […] riqualificati i reati ascritti al capo… 2) a P.M.C. quali violazioni, rispettivamente […] dell'alt. 40 co. 2, 640 co. 2 n. 1) 61 nn. 7) e 9) c.p., […] annulla limitatamente a detti capi la sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza"*.

Ma il capo 2) imputato alla P. è rimasto, anche in tale sede giudiziale e relativamente alla sua condotta, che *"[…] non impediva, avendo l'obbligo giuridico di impedirlo, l'evento del reato di cui al capo che precede. In particolare: […] non impediva che venissero disposti ed eseguiti i <u>tre</u> bonifici di cui al capo che precede"* (enfasi aggiunta).

Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la stessa debba essere reputata responsabile, al pari del G., per il danno conseguente a tutti e tre i bonifici contestati, le cui somme non sono, in definitiva, rientrate nella disponibilità di Finpiemonte.

7.2. Il danno erariale imputabile ai convenuti non appare, poi, limitato ai soli bonifici indebiti, profilo che ha rivestito anche rilevanza penale, ma assume, in

questo ambito contabile, un'estensione più vasta, che abbraccia l'intera gestione del rapporto con Vontobel.

Le difformità, sopra richiamate, rispetto al paradigma normativo, presenti sia nella fase genetica del rapporto con la banca che in quella esecutiva, appaiono causalmente collegate, da un lato, alle descritte condotte dei convenuti e, dall'altro, alle perdite subite da Finpiemonte anche relativamente alle altre voci di danno, come analiticamente descritte e contestate dalla Procura regionale.

Per quanto concerne, in particolare, le perdite derivanti dai due investimenti speculativi in dollari, non consentiti alla luce della normativa regionale vigente al momento dell'affidamento a Bank Vontobel AG e dell'accordo-quadro di recepimento, le difese (in particolare, la difesa G.) hanno sostenuto la legittimità degli investimenti e la sostanziale insussistenza o non addebitabilità delle relative perdite, che si sarebbero concretizzate solo nel momento, non favorevole e dunque inopportuno, in cui sarebbero stati liquidati i relativi investimenti.

Il rilievo è privo di pregio.

Da un lato, in punto di legittimità, si sono già largamente esplicitate le ragioni in virtù delle quali la specifica normativa regionale e le stesse disposizioni dell'accordo quadro di riferimento, che dovevano prevalere su quelle del conto e dovevano orientarne la gestione e il controllo sulla stessa, non consentissero siffatti investimenti.

Inoltre, in via generale, è stato pertinentemente osservato che le risorse di un ente pubblico (cui deve essere equiparato una partecipata regionale, ente strumentale come Finpiemonte) sono destinate al soddisfacimento di bisogni della collettività e non a investimenti speculativi (cfr. Corte dei conti, Sez. III

App., n. 126/1998; Sez. giur. Veneto, n. 1098/2002), i quali costituiscono un'alternativa non concessa alla P.A. (Corte dei conti, Sez. II App., n. 392/2001).

Sotto il secondo profilo, è invece principio consolidato in giurisprudenza che il danno vada, comunque, commisurato al momento del disinvestimento in perdita, allorché il pregiudizio patrimoniale diviene oggettivamente percepibile secondo ordinaria diligenza, al di là di fisiologiche oscillazioni del valore dei titoli (cfr., *ex multis,* Cass. civ., Sez. I, n. 32226/2024).

Nel caso di specie, da un lato, gli investimenti in oggetto hanno prodotto una perdita di circa il 10% del valore dell'investimento (poco meno di 5 milioni di euro su un investimento iniziale di 50 milioni), la cui portata non può certamente considerarsi come una fisiologica fluttuazione del valore dei relativi titoli, cosicché, al contrario, la loro vendita si è rivelata, alfine, anziché inopportuna, idonea a circoscrivere e non aggravare ulteriormente la portata del danno.

In secondo luogo, in via dirimente, deve osservarsi che la vendita del titolo è avvenuta proprio nell'alveo di quella scriteriata gestione del conto di Finpiemonte, di cui i convenuti devono ritenersi responsabili.

7.3. Allo stesso modo deve essere imputato ai convenuti il danno derivante dal mancato accredito degli interessi sulle somme depositate da Finpiemonte presso la banca svizzera che, originariamente, dovevano costituire la causa e la motivazione stesse della costituzione del rapporto e che, invece, non erano neppure previsti nel relativo contratto e che poi, nell'indifferenza e inerzia, se non vera e propria devianza dai propri compiti da parte dei convenuti, risultano essere stati completamente omessi e non corrisposti.

7.4. I convenuti devono essere, conseguentemente, condannati in solido al risarcimento della complessiva somma di euro **12.268.684,49.**

Il riscontrato elemento soggettivo doloso in capo ai medesimi, in disparte ogni altra considerazione sul punto, non consente l'esercizio del potere riduttivo previsto dal comma 1-*octies* dell'art. 1 della legge n. 20/1994, recentemente introdotto dalla legge n. 1/2026, né ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 1214/1934 (cfr., *ex ceteris*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 469/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 313/2021).

Analogamente, l'eventuale e in questa sede non riscontrata concorrente responsabilità, ex art. 83, comma 2, c.g.c., di soggetti non evocati e estranei al giudizio, peraltro prefigurata dalle difese in termini meramente colposi, non sarebbe comunque suscettibile di ridurre il danno a carico dei convenuti, non essendo agli stessi imputata da questo Collegio una responsabilità parziaria.

7.5. In sede esecutiva, peraltro, dovrà tenersi conto del già intervenuto recupero, da parte di Finpiemonte, della somma di 3,68 milioni di euro, in forza delle transazioni concluse con Banca Vontobel AG e Gesi S.p.a., di cui si è dato conto in fatto e che, pur concernendo soggetti terzi, risultano causalmente collegate alla vicenda oggetto di giudizio, conformemente alle risultanze documentali acquisite in corso di giudizio.

Se da un lato, infatti, le predette transazioni non dispiegano alcuna efficacia preclusiva o condizionante sull'azione del P.M. contabile (cfr., da ultimo, Corte dei conti, Sez. II App., n. 327/2023), poiché la responsabilità per danno pubblico non è materia disponibile per l'Amministrazione coinvolta (cfr. C. conti, Sez. I App., n. 16/2001; Sez. giur. Lombardia, n. 1198/2003) e poiché esse non rivestono, evidentemente e per le ragioni anzidette, carattere

interamente satisfattivo ed estintivo dell'obbligazione di risarcimento, di esse si deve certamente tenere conto in sede esecutiva (cfr., *ex plurimis*, C. conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 1166/2004).

7.6. Il risarcimento deve essere disposto a favore della Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).

La somma oggetto di condanna può considerarsi già comprensiva della rivalutazione monetaria ed è produttiva di interessi nella misura legale, ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

8. Alla condanna dei convenuti consegue, ai sensi dell'art. 80 c.g.c., che rinvia all'art. 686 c.p.c., la conversione in pignoramento, nei limiti di condanna, del sequestro conservativo autorizzato sui loro beni e crediti con il decreto presidenziale n° 2/2019/SEQ, come confermato con modificazioni con ordinanza n. 25/2019, resa in data 30 aprile – 15 maggio 2019.

9. Le spese di giudizio, anche relative al procedimento cautelare *ante causam,* seguono la soccombenza e si liquidano, in solido tra i convenuti, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Condanna **G.F.** e **P.M.C.** al pagamento,

in solido e a favore della Regione Piemonte, della somma di euro **12.268.684,49** (dodicimilioniduecentosessantottomilaseicentoottantaquattro/49), oltre ad interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Dichiara, nei limiti di condanna, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo disposto, con decreto presidenziale n° 2/2019/SEQ, come confermato con modificazioni con ordinanza n. 25/2019, resa in data 30 aprile – 15 maggio 2019, sui beni e crediti dei convenuti.

Condanna i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano complessivamente in euro **1.725,33** (millesettecentoventicinque/33).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio dell'11 giugno e del 1° luglio 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere

Ivano Malpesi, Consigliere estensore

Il Giudice estensore	Il Presidente
Ivano MALPESI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 28/09/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 28/09/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente